

## **PENSIONI IN CONVENZIONE INTERNAZIONALE DOMANDA DI ADEGUAMENTO DELLA PENSIONE ITALIANA**

Torniamo su questo argomento, perché molti pensionati italiani emigrati in Sud America, principalmente nei seguenti Stati: Argentina – Uruguay – Brasile – Venezuela – Paraguay, chiedono la corresponsione della maggiorazione sociale sulla pensione italiana. Stiamo parlando di pensionati ultrasessantacinquenni. Invece alla luce dei fatti si accerta poi che la maggiorazione è correttamente corrisposta dall'INPS. Al contrario l'errore sta nel calcolo della quota di pensione base integrata al trattamento minimo, più correttamente chiamato "pro-rata" di pensione italiana.

Il problema è sostanzialmente circoscritto agli Stati esteri sopra descritti, poiché in quelle zone esiste un alto tasso di inflazione che erode il valore delle pensioni. Soprattutto il caso eclatante è quello dell'Argentina, stato nel quale la grave crisi economica ha fatto precipitare il valore delle pensioni erogate dall'Istituto Assicuratore Argentino (ANSES).

Per comprendere bene la casistica, dobbiamo fare un passo indietro e spiegare come funziona la totalizzazione dei contributi nelle Convenzioni bilaterali ed il calcolo dell'integrazione al trattamento minimo.

- **Le Convenzioni bilaterali:**

Molti Stati esteri, dove esiste un consistente fenomeno migratorio di lavoratori italiani, hanno nel tempo sottoscritto accordi bilaterali di Convenzione in materia di Sicurezza Sociale. Questi accordi prevedono che quando i requisiti di assicurazione o contribuzione o residenza, richiesti per il diritto ad una prestazione sociale, non risultano perfezionati in base ai soli periodi di un Paese o Stato dove si è lavorato, è possibile computare (sommare o totalizzare) anche i periodi contributivi accreditati in un altro Stato convenzionato. Ovviamente i periodi di lavoro dei paesi diversi non si trasferiscono, ma restano accreditati nel paese d'origine e in quel Paese daranno luogo ad una pensione secondo le leggi locali di sicurezza sociale.

Per poter totalizzare questi periodi e far scattare la Convenzione bilaterale fra l'Italia e lo Stato estero (o multilaterale, tra l'Italia e più Stati convenzionati), è necessario che in Italia risulti versato un periodo minimo di contributi e precisamente:

- A) Basta 1 contributo settimanale per applicare la convenzione con Brasile e Uruguay.
- B) Bastano 52 contributi settimanali per la convenzione con l'Argentina e il Venezuela.

- **IL CALCOLO DELLA PENSIONE**

Quando viene applicata la Convenzione bilaterale, il diritto alla pensione può essere perfezionato in due modi:

\* in regime autonomo; cioè si calcola la pensione secondo la normativa generale, ignorando i periodi contributivi versati nell'altro Stato estero, perché i contributi versati nel primo Stato sono sufficienti per il diritto alla pensione, senza la necessità di cumulare la contribuzione estera;

\* mediante il cumulo contributivo dei due Stati, ad esempio Italia + Argentina, perché in almeno uno dei due Stati non esiste il diritto autonomo alla pensione. In questo caso la pensione sarà calcolata in **proporzione** ai soli contributi versati nel Paese che liquida la pensione non autonoma. Di conseguenza si dice che la pensione è liquidata “pro-rata”. In sostanza, nel caso di Italia e Argentina, l’INPS Italiano liquida la quota in “pro-rata” sulla base dei soli contributi esistenti in Italia, e l’ANSES Argentino liquida la quota autonoma o in “pro-rata” sulla base dei soli contributi esistenti in Argentina.

- **L’integrazione al trattamento minimo della pensione italiana**

Premettiamo che dall’ottobre 1983 l’integrazione al trattamento minimo viene corrisposta dall’INPS solo se sono rispettati determinati limiti di reddito personale, e dal 1994 se anche il coniuge li rispetta.

Se sono rispettati questi limiti di reddito, quando il titolare di una pensione italiana, liquidata con il cumulo della contribuzione estera, è residente in uno Stato estero (con esclusione dell’Unione Europea, nella quale l’integrazione al minimo non è più esportabile), l’integrazione della pensione italiana al trattamento minimo può avvenire e può essere esportata alle seguenti condizioni:

- \* Pensioni italiane liquidate prima del settembre 1992 con almeno 52 contributi in Italia versati in costanza di rapporto di lavoro
- \* Almeno 260 contributi lavorativi per le pensioni liquidate dall’ottobre 1992 al gennaio 1995
- \* Almeno 520 contributi lavorativi per le pensioni liquidate dopo l’1/2/1995.

Le pensioni italiane (“pro-rata”) liquidate in regime di Convenzione e integrate parzialmente al trattamento minimo, vengono rideterminate ogni anno tenendo conto del valore e dell’incremento della pensione estera.

Per integrazione al minimo si intende quella quota di pensione, che viene aggiunta o “regalata” dallo Stato Italiano a quei pensionati che, pur percependo le due quote di pensione “pro-rata” estero più il “pro-rata” italiano, non raggiungono il livello del trattamento minimo che lo Stato italiano fissa annualmente.

Il minimo italiano è attualmente di 420,02 Euro mensili.

Per comprendere bene questo meccanismo occorre quindi partire dalla norma che introduce il principio base: per l’attribuzione dell’integrazione al trattamento minimo delle pensioni liquidate con la totalizzazione dei periodi assicurativi prevista dagli accordi e convenzioni internazionali, si tiene conto ogni anno dell’importo del pro-rata estero, sempre che si possano far valere gli anni di lavoro sopra indicati. Invece per la maggiorazione sociale, spettante ai pensionati ultrasessantenni (d’importo assai basso) e ultrasessantacinquenni, non si fa riferimento agli anni di contributi lavorativi versati in Italia.

Facciamo un esempio pratico:

Il trattamento minimo al 1 gennaio 2005 è di Euro 420,02 mensili.

Un pensionato italiano residente in Argentina ha maturato un pro-rata italiano di 100 Euro mensili avendo lavorato solo pochi anni in Italia; da parte dell’ANSES Argentino riceve un

pro-rata estero di 80 Euro mensili (pari a 310 pesos Argentini al cambio 1/1/2005 di 1 Euro = 3,86758).

Per calcolare la quota di integrazione che l'Istituto italiano dovrà aggiungere alla propria quota di pensione in "pro-rata" tenendo conto della quota di pensione Argentina, l'INPS si regolerà così: Trattamento minimo 420,02 Euro

Pensione italiana 100,00 Euro, 80 Euro di pensione Argentina; quota da **integrare** a carico dell'Italia Euro 240,02 (sempre che sia soddisfatto il requisito dei 52, 260 o 520 contributi lavorativi italiani).

Perciò il pro-rata liquidato dell'INPS al 1° gennaio 2005 sarà di Euro 340,02 mensili.

Ovviamente ai 340,02 di pensione italiana andranno sommati i 123,77 Euro mensili **di maggiorazione sociale** spettante ai pensionati italiani (tra i 65 anni e i 70, in base ai contributi che sono stati versati, purché sprovvisti di reddito). In questo modo il pensionato italiano si vedrà accreditare mensilmente, sommando le due quote di pensione, da parte dell'Italia 340,02 Euro + 123,77 = 463,79 Euro; da parte dell'Argentina 80,00 Euro. In totale 543,79 Euro mensili.

Ecco così spiegato il meccanismo dell'integrazione al minimo della pensione italiana e della collegata maggiorazione sociale.

Perché allora molti pensionati italiani in Sud America si lamentano che la loro pensione non è corretta ?

Molto semplice spiegarlo. L'INPS italiano concede l'integrazione sulla base del valore della pensione estera comunicata originariamente dall'Ente assicuratore estero. Prendiamo in questo caso l'ANSES Argentino. Se alcuni anni fa il valore della pensione Argentina era più alto (cambio pesos e lira italiana o Euro, ipotizziamo 150,00 Euro mensili nell'anno 2000); dopo la crisi Argentina il valore è sensibilmente calato ed oggi, nel 2005, quella pensione Argentina al cambio attuale vale 80,00 euro. Ecco spiegato l'inghippo: l'INPS italiano dalla quota da integrare defalca sempre 150,00 Euro, anziché 80,00. Perciò concede una **minore integrazione di 70,00 Euro**.

Questo accade perché il pensionato italiano ha dimenticato di comunicare l'esatto importo mensile della pensione estera, aggiornato al 1° gennaio di ogni anno, in valuta del paese erogante. Questa segnalazione va fatta ogni anno, se ci sono variazioni nel valore della pensione estera, utilizzando il **modulo INPS mod. 335/Agg.**

Con questo nostro ampio excursus riteniamo di aver fatto comprendere esattamente il meccanismo con il quale l'Ente assicuratore italiano opera l'integrazione al minimo delle pensioni. Dopo questa spiegazione ed esempio pratico, i pensionati residenti nei sopraccitati Paesi del Sud America devono attentamente controllare all'inizio di ogni anno il valore delle due quote di pensioni percepite, al fine di poter eventualmente inoltrare all'INPS italiano il mod. 335/Agg. per chiedere l'**adeguamento** dell'importo della quota di pensione italiana.

Il Patronato ACLI, che è rappresentato ed opera in Sud America, è a disposizione per ulteriori chiarimenti e per l'inoltro delle richieste.

Questo articolo è rintracciabile sul sito internet delle ACLI Trentine : **[www.aclitrentine.it](http://www.aclitrentine.it)**